

# dossier

giugno 2020

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

---

Atto del Governo n. 177

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A

*La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 154



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 220

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

---

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>- 3 -</b>
ARTICOLI DA 1 A 12 .....	- 3 -
PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA .....	- 3 -



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Atto n.</b>	<b>177</b>
<b>Natura dell'atto:</b>	<b>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b>
<b>Titolo breve:</b>	<b>Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</b>
<b>Riferimento normativo:</b>	articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente

---

### PREMESSA

Il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, che reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

L'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n.105/2019 istituisce il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e demanda ad un DPCM l'individuazione delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel medesimo perimetro e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal medesimo articolo 1 (comma 2, lett. a). Il successivo comma 18 del medesimo articolo esplicita che gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza (definite ai sensi dell'articolo 1) delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al comma 2, lettera a), sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento si compone di 12 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

#### ARTICOLI da 1 a 12

#### **Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**

Le norme, dopo aver fornito le definizioni applicabili al testo in esame (articolo 1), fissano i principi sulla cui base sono individuati i soggetti che esercitano funzioni essenziali<sup>1</sup> o

---

<sup>1</sup> Ossia compiti rivolti ad assicurare la continuità dell'azione di Governo e degli Organi costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la funzionalità dei sistemi economico e finanziario, e dei trasporti.

prestano servizi essenziali<sup>2</sup> (articolo 2) ed elencano i settori di attività<sup>3</sup> che rilevano ai fini della definizione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (articolo 3, comma 1). Con riferimento ad ogni singolo settore di attività elencato è, poi, indicata l'amministrazione pubblica di riferimento<sup>4</sup> (articolo 3, comma 2).

Si stabilisce quindi che dette amministrazioni di riferimento, in relazione ai settori di attività di competenza, identifichino le funzioni essenziali e i servizi essenziali di diretta pertinenza la cui interruzione o compromissione possa arrecare un pregiudizio per la sicurezza nazionale ed elenchino, altresì, i soggetti che tali funzioni e servizi svolgono (articolo 4). L'elenco dei soggetti è sottoposto al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)<sup>5</sup> che forma ed aggiorna un elenco generale adottando decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare (articolo 5).

A supporto del CISR tecnico è istituito il Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica composto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche specificatamente individuati. Il Tavolo interministeriale si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni 6 mesi, e alle sue riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni, nonché di enti e operatori pubblici e privati. La partecipazione alle riunioni del Tavolo interministeriale costituisce dovere d'ufficio e non sono, pertanto, dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (articolo 6).

Si prevede che i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica predispongano ed aggiornino periodicamente l'elenco di beni ICT<sup>6</sup> di rispettiva pertinenza, che, se colpiti da incidente, causerebbero la compromissione dello svolgimento di funzioni o servizi essenziali (articolo 7). I medesimi soggetti devono descrivere l'architettura e la componentistica di tali beni ICT (articolo 8). L'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, comprensivi della descrizione dell'architettura e della componentistica dei beni ICT sono sottoposti ad idonee misure di sicurezza (articolo 10). Si prevede, infine, che dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 12).

---

<sup>2</sup> Si tratta dei soggetti che pongono in essere: attività strumentali all'esercizio di funzioni essenziali dello Stato; attività necessarie per l'esercizio e il godimento dei diritti fondamentali; attività necessarie per la continuità degli approvvigionamenti e l'efficienza delle infrastrutture e della logistica; attività di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell'alta tecnologia e in ogni altro settore, o che presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell'autonomia strategica nazionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale.

<sup>3</sup> Quali difesa, energia, trasporti, telecomunicazioni e così via.

<sup>4</sup> Ad esempio per il settore difesa, il Ministero della difesa e per i settori energia e telecomunicazioni, il Ministero dello sviluppo economico.

<sup>5</sup> Di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

<sup>6</sup> In base alle definizioni dell'articolo 1 per beni ICT si intende un insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici, o parti di essi, di qualunque natura considerato unitariamente ai fini dello svolgimento di funzioni essenziali dello Stato o per l'erogazione di servizi essenziali.

**La relazione tecnica** ribadisce che lo schema di DPCM in esame viene adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 e ed evidenzia che lo schema di decreto in esame dà attuazione a due previsioni del decreto-legge:

- l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), che prevede che debbano essere definite le modalità e i criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che, per questo, saranno tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal decreto-legge;
- l'articolo 1, comma 2, lettera *b*), che prevede che debbano essere definiti i criteri con i quali i soggetti, inseriti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, predispongono e aggiornano l'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, rilevanti per le finalità della normativa introdotta dal decreto-legge e in relazione ai quali opereranno le misure e gli obblighi da essa previsti.

La relazione tecnica sottolinea che il decreto legge n. 105/2019 ha stabilito che l'adempimento degli obblighi da esso previsti è disposto a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. Analogamente, la relazione tecnica afferma che l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto è realizzata dai soggetti pubblici nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e, pertanto, le disposizioni del presente provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione sottolinea infine che anche la costituzione del Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui all'articolo 6 del testo in esame, non comporterà nuovi oneri, atteso che le norme espressamente prevedono che la partecipazione alle riunioni del Tavolo costituisca dovere d'ufficio e non siano, pertanto, dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

**In merito ai profili di quantificazione**, in via generale, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica ossia che l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto in esame è realizzata dai soggetti pubblici nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. Appare, tuttavia, opportuno, con riferimento al Tavolo tecnico di cui all'articolo 6, acquisire conferma che le predette disponibilità di risorse siano idonee a fronteggiare anche gli eventuali oneri di funzionamento del Tavolo stesso, dal momento che

la norma disciplina unicamente la gratuità della partecipazione alle sue riunioni e la relazione tecnica commenta solo tale previsione.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si segnala l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12 sostituendo le parole: "Dal presente decreto non derivano" con le seguenti: "Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare". Inoltre, in considerazione del contenuto dello stesso articolo 12, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la rubrica, sostituendo le parole: "Disposizioni finali" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria". Su entrambi i punti è opportuno acquisire l'avviso del Governo.